

COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO**Delibera n.08 del 09.07.2024****Rif. Verbale n.07 del 08.07.2024****Oggetto: Regolamento Caccia al Cinghiale in BRACCATA**

Nominativo	Presente	Teleconferenza	Assente
Alcidi David (FIDC)	X		
Banini Enzo (CIA)	X		
Betti Raffaello (Coldiretti)			X
Ceccherini Mario (Enalcaccia)	X		
Diacciati Dino (Wilderness)	X		
Giusti Giovanni (FIDC)	X		
Marri Gian Luca (Ekoclub)	X		
Moretti Dante (Enti Locali)			X
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)	X		
Sbragi Mirko (Confagricoltura)	X		

Il Comitato di Gestione dell'ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del P.G.R. n.36/R/2022;

CONSIDERATO quanto previsto dal Titolo VI *“Gestione Faunistico Venatoria e modalità di prelievo degli Ungulati”* del suddetto Regolamento n.36/R/2022;

VISTA la D.G.R.T. n. 623 del 27-05-2024: L.R. 3/94. PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE E VOCATE -ANNATA VENATORIA 2024/2025;

VISTA la Del. A.T.C.1 n. 15/23 ai punti A e B del 20-05-2023;

Tutto ciò premesso, con voto favorevole **UNANIME**

DELIBERA

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Di approvare il regolamento di caccia al cinghiale in BRACCATA che viene allegato alla presente e ne diventa parte integrante e sostanziale;

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera;

di dare mandato alla Segreteria dell'ATC di attivarsi per le comunicazioni previste;

di dare mandato alla Segreteria dell'ATC di attivarsi per la pubblicità di rito e la pubblicazione nel sito con allegato il Regolamento.

Il Segretario A.T.C. 1

Gian Luca Marri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Luca Marri", written in a cursive style.

Il Presidente A.T.C. 1

Giovanni Giusti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Giusti", written in a cursive style.

Firme in originale agli atti dell'A.T.C. 1



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL CINGHIALE IN AREA VOCATA E NON VOCATA DELL'A.T.C. 1

Art.1

(Finalità e riferimenti normativi)

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica venatoria della specie cinghiale nel territorio dell'A.T.C. 1, nel rispetto del Regolamento di attuazione della L.R. 3/94 n.36/R del 03/11/2022, approvato dalla Giunta Regionale Toscana n.1184 del 24/10/2022 entrato in vigore il giorno 01/02/2023.

Art.2

(Programmazione faunistica e venatoria del territorio vocato)

La Regione, sentiti gli A.T.C., individua nel Piano Faunistico Venatorio Regionale il territorio vocato per il cinghiale. Tale territorio vocato rappresenta l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche.

La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi di altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

Nell'area vocata è vietata qualsiasi altra forma di caccia al cinghiale diversa da quella prevista dalla normativa, ma è fatta salva la possibilità di eseguire gli interventi di controllo di cui all'art.37 della L.R. 3/94 e successive modifiche.

Art.3

(Programmazione faunistica e venatoria del territorio non vocato)

Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale la Regione, sentiti gli A.T.C., individua anche il territorio non vocato per il cinghiale, che rappresenta l'area nella quale la sua presenza è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. Il prelievo del cinghiale con la forma della braccata in area non vocata è stabilito annualmente dalla Regione Toscana attraverso le proprie Delibere/Decreti oltre a quanto stabilito dal Comitato di Gestione con proprie Delibere.

Art.4

(Distretti di gestione)

Il distretto di gestione è suddiviso dall'A.T.C. in aree di gestione. Qualora l'area venga assegnata ad una singola squadra dell'A.T.C., la durata dell'assegnazione corrisponde a quella del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

In ogni distretto l'assegnazione delle aree di battuta deve essere regolamentata da un unico regime tra quelli indicati dal Regolamento regionale 36/R.

Art.5

(Responsabile del Distretto)

L'A.T.C. nomina a proprio giudizio insindacabile un Responsabile del Distretto che ha il compito di coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto e di coordinare le squadre presenti nel distretto, attraverso i loro presidenti.

L'A.T.C. può sostituire il Responsabile del Distretto in qualsiasi momento qualora questi non abbia adempiuto ai compiti assegnati al comma precedente o che assume comportamenti e atti non compatibili con il ruolo non conforme e non in linea con gli indirizzi generali dell'A.T.C..

Il responsabile del distretto può essere sostituito previa richiesta della maggioranza delle squadre iscritte al distretto stesso, tramite apposito verbale di distretto dal quale emerga che la variazione è stata approvata all'unanimità o a maggioranza. In caso di non raggiungimento di una maggioranza, sarà considerato la presenza media dei cacciatori riferita alle ultime tre stagioni venatorie per ogni squadra. Fermo restando che il Comitato dell'A.T.C. si riserva la facoltà di accogliere o respingere la proposta presentata dal distretto.

Art.6

(Presidente della squadra)

Il Presidente della squadra risponde, a tutti gli effetti di legge dell'attività della squadra che rappresenta, fatte salve le responsabilità individuali di ciascun cacciatore componente in merito alle violazioni di legge.

Il Presidente di ogni squadra assume, limitatamente al territorio assegnato, l'impegno alla realizzazione del Piano di Gestione.

Il Presidente è tenuto:

- alla riconsegna all'A.T.C. delle schede di battuta, che deve essere effettuata con scadenza mensile, entro 5 giorni del mese successivo;
- al versamento delle eventuali quote ospiti all'A.T.C., da corrispondere in una unica soluzione utilizzando il bollettino inviato dall'A.T.C. al termine della stagione venatoria, entro e non oltre il termine indicato nella relativa lettera di invio;
- a comunicare al proprio responsabile di Distretto o all'A.T.C. secondo i tempi e le modalità stabilite dall'A.T.C. informazioni circa l'attività venatoria durante il periodo di caccia (numero capi abbattuti, giornate di caccia effettuate ecc...).

Art. 7

(Cacciatori abilitati al cinghiale in battuta)

Possono essere iscritti alle squadre per esercitare la caccia al cinghiale in battuta solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art.73 comma 1 del Regolamento Regionale 36/R.

Coloro che intendono rinunciare all'iscrizione ad una squadra dovranno darne comunicazione scritta:

- entro il 30 Giugno al Presidente della Squadra ovvero entro il giorno di consegna della lista all'A.T.C.;
- entro il giorno di stampa delle schede di battuta il cacciatore può cancellarsi dalla squadra inviando comunicazione scritta sia al Presidente della Squadra che all'A.T.C. 1.

Coloro che invece intendono iscriversi o cambiare l'iscrizione ad una squadra dovranno darne comunicazione al Presidente della Squadra entro il giorno di consegna della lista all'A.T.C. ovvero entro il 30 Giugno.

Art.8

(Modalità per la battuta di caccia al cinghiale)

Nell'ambito del territorio vocato la battuta di caccia al cinghiale è riservata ai cacciatori riuniti in squadre.

La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero di cacciatori iscritti alla squadra annualmente stabilito dall'A.T.C. tenuto anche conto di quanto previsto dall'art 74 del Regolamento Regionale 36/R.

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili esclusivamente le armi previste dall'art. 73 del Regolamento Regionale 36/R.

Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Ai battitori e ai braccieri è consentito portare cartucce a salve come previsto dall'art 73 comma 7 del sopracitato Regolamento Regionale.

Per ogni battuta al cinghiale, tutti gli iscritti al registro dei partecipanti, devono essere impegnati in questa forma di caccia durante tutta la durata della battuta stessa, compresa tra gli orari di inizio e fine indicati nel registro. Durante lo svolgimento della caccia al cinghiale in battuta, la squadra è corresponsabile del comportamento tenuto da tutti i partecipanti per tutta la durata della battuta stessa, salvo che in casi di singoli comportamenti contrari alla legge non abbia provveduto immediatamente ad informare del fatto gli organi di Polizia.

Durante la battuta di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale con la sola esclusione della volpe.

Durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale l'utilizzo di apparecchi ricetrasmittenti è consentito per finalità tese a garantire il regolare svolgimento della battuta ed il massimo rispetto delle esigenze di sicurezza. L'A.T.C. ai fini della massima sicurezza consegnerà a tutte le squadre che esercitano la caccia al cinghiale apposita cartellazione provvisoria segnalante l'attività venatoria in corso, la quale dovrà risultare ben visibile lungo le principali vie di accesso all'area di battuta, compresi i sentieri segnalati transitabili a piedi o in mountain bike. Detti cartelli dovranno essere apposti prima dell'inizio della battuta di caccia ed essere poi rimossi al termine della battuta stessa.

Le battute si svolgono in presenza del Presidente della squadra o di uno dei suoi delegati.

Art. 9

(Costituzione di una squadra)

Per la costituzione di una squadra si fa riferimento all'art. 74 del Regolamento regionale 36/R, si ribadisce quindi:

- a) la caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25 iscritti;
- b) ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo A.T.C. e ad un solo distretto;
- c) le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 15 cacciatori, di cui almeno 10 iscritti alla squadra;
- d) fra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno i responsabili delle squadre presentano domanda all'A.T.C. di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti all'A.T.C. facenti parte della squadra;
- e) per far parte della squadra, i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell'A.T.C. entro il 15 maggio.

L'eventuale interruzione dell'attività da parte della squadra deve essere comunicata dal responsabile della squadra stessa all'A.T.C., a pena di esclusione di tutti i suoi componenti dall'esercizio della caccia al cinghiale, per un'intera stagione venatoria.

Art. 10

(Compiti del Responsabile della squadra)

Il Responsabile della squadra deve verificare l'avvenuta iscrizione al Registro Regionale degli abilitati alla caccia al cinghiale in battuta e del pagamento della quota di iscrizione A.T.C. entro il 15 maggio di coloro che sono iscritti o devono iscriversi alla sua squadra.

Il Responsabile della squadra o suo delegato ha l'obbligo inoltre di provvedere alla precisa e corretta compilazione della scheda delle presenze giornaliere fornite annualmente dall'A.T.C., indicando i partecipanti, gli invitati ed ogni altro dato richiesto ed indicato nella scheda, con particolare attenzione a quelli relativi agli abbattimenti ed agli avvistamenti.

Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, ovvero cacciatori non iscritti alla squadra, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del Regolamento 36/R.

La registrazione delle presenze sulla scheda di cui al comma precedente, deve essere effettuata mediante apposizione della propria firma, espressa in forma leggibile, da parte di ciascun cacciatore partecipante alla battuta, e non mediante una croce o altro simbolo apposto accanto al nominativo prestampato.

Il Responsabile della squadra o suo delegato ha inoltre l'obbligo di garantire l'apposizione all'orecchio o ad una zampa di ogni cinghiale abbattuto, del contrassegno numerato fornito dall'A.T.C.. Tale operazione deve essere effettuata al momento del recupero del capo abbattuto e comunque prima del suo trasporto al di fuori dell'area di battuta.

Art. 11

(Assegnazione delle aree di battuta)

Ai sensi dell'art.74 comma 8 del regolamento 36/R il Comitato di Gestione dell'A.T.C. assegna le aree di battuta direttamente alle squadre che presuppone l'accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto, rappresentate dal capo squadra.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 74 comma 13 del regolamento regionale "*il numero delle squadre iscritte al registro ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 48/R/2017*", possono essere costituite nuove squadre. Nel caso in cui all'interno del distretto vi sia una diminuzione del numero di squadre dovuto alla cancellazione di una squadra, su decisione A.T.C. in accordo con le squadre, il territorio sarà ridistribuito all'interno del distretto.

Nel caso di cancellazione di una squadra, il territorio rilasciato potrà essere assegnato ad una nuova squadra costituenda. Nel caso in cui non ci siano richieste in tal senso, il territorio rilasciato verrà ridistribuito tra le squadre presenti nel distretto in base agli accordi tra le stesse.

Nel caso di unione tra due o più squadre non vi sarà alcuna variazione dei territori assegnati.

Art.12

(Giornate di caccia)

Fermo restando i giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), ciascuna squadra potrà cacciare il sabato e la domenica ed un giorno di caccia infrasettimanale a propria scelta. Tale disposizione potrà subire variazioni nel caso in cui sopraggiungessero disposizioni diverse nel Calendario Venatorio o in eventuali disposizioni regionali.

Art.13

(Modalità per la caccia al cinghiale nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie)

La caccia al cinghiale nella A.F.V. e A.A.V. avviene nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni del Regolamento 36/R art.70.

All'interno delle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie è vietato utilizzare le schede di battuta ed i contrassegni numerati forniti dall'A.T.C..

Art.14

(Analisi capi abbattuti)

Ai fini del monitoraggio sanitario previsto dalla normativa vigente, l'A.T.C. attraverso convenzioni con l'Istituto Zooprofilattico/Regione Toscana o altri Enti preposti, coordina con i Responsabili di Distretto la raccolta del materiale organico da analizzare.

Le squadre devono pertanto collaborare alla raccolta e al trasporto del materiale organico presso i punti stabiliti territorialmente, nei modi e tempi indicati dal soggetto che esegue l'analisi. La mancata collaborazione agli obblighi da parte dei Responsabili delle squadre comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati.

Art.15

(Provvedimenti Disciplinari)

Per tutte le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento e quanto previsto dal Regolamento regionale 36/R, si precisa che:

il responsabile della battuta risponde delle infrazioni commesse, a titolo individuale o collettivo, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, durante le fasi preliminari della stessa e durante le operazioni susseguenti alla stessa quando non dimostri di esserne assolutamente ignaro o non dimostri di aver adottato quanto necessario per evitarle. Nei confronti del responsabile della battuta, avuto riguardo del fatto, è comminata dall'A.T.C. la relativa sanzione disciplinare di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le violazioni commesse, a titolo collettivo o individuale, durante l'esercizio della caccia al cinghiale, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, si applicano i seguenti provvedimenti:

A) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria al cinghiale da 7 giorni fino ad 1 anno per le seguenti infrazioni:

- 1) inizio e/o conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari stabiliti;
- 2) battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori partecipanti iscritti alla squadra inferiore al minimo stabilito dal regolamento 36/R;
- 3) partecipazione alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o non inserito nell'elenco dei cacciatori "invitati";
- 4) carente e incompleta compilazione delle schede di battuta;
- 5) mancata apposizione del contrassegno numerato all'orecchio o alla zampa del cinghiale abbattuto prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento e comunque prima che il cinghiale abbattuto sia caricato su qualunque tipo di mezzo di trasporto;

- 6) porto ed uso di munizione spezzata durante la battuta di caccia al cinghiale;
- 7) utilizzo di sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato per impedire il libero movimento dei cinghiali ed alla fauna selvatica in genere;
- 8) utilizzo di radio ricetrasmittenti non preventivamente comunicate all'A.T.C. oppure impiegate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento;
- 9) mancato adempimento di quanto richiesto dall'A.T.C.;
- 10) inosservanza di eventuali prescrizioni impartite dall'A.T.C. a tutela delle altre forme di caccia;
- 11) iscrizione alla squadra di un cacciatore non inserito nell'albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta;
- 12) mancato rispetto degli accordi gestionali venatori e di area assunti nell'ambito del distretto e più in generale dell'A.T.C.;
- 13) mancato rispetto delle norme comportamentali contenute nel disciplinare sulla sicurezza nell'esercizio della caccia al cinghiale in battuta;
- 14) utilizzo delle schede di battuta e/o dei contrassegni numerati all'interno delle A.F.V. e A.A.V..

B) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria sul cinghiale da 1 a 3 anni per le seguenti infrazioni:

- 1) Battuta di caccia al cinghiale al di fuori del perimetro dell'area di gestione assegnata alla squadra;
- 2) Caccia al cinghiale in battuta al di fuori dei tempi consentiti dal calendario venatorio, e/o in giorni non consentiti dal calendario venatorio. e/o in giorni non consentiti, e/o in orario notturno;
- 3) Caccia al cinghiale in battuta svolta interamente o in parte nelle seguenti zone:
 - in area vietata alla caccia,
 - in area non vocata al cinghiale in battuta,
 - in Aziende Agrituristiche Venatorie ed Aziende Faunistiche Venatorie senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- 4) Abbattimento durante la battuta di caccia al cinghiale di esemplari di fauna selvatica cacciabile diversa da cinghiale e volpe, o non cacciabile (cervo, daino, capriolo e muflone e quelle particolarmente protette, per i quali si applicano i provvedimenti di cui al successivo punto);
- 5) ferimento e/o uccisione di animali selvatici durante la battuta di caccia al cinghiale tramite l'uso di munizione spezzata;
- 6) uso di armi diverse da quelle consentite dal vigente regolamento 36/R;
- 7) detenzione e/o immissione, e/o commercio di cinghiali, e di fauna selvatica al di fuori dei casi previsti;
- 8) abbattimento del cinghiale effettuato nel corso della battuta sparando dall'interno dei veicoli a motore;

C) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria sul cinghiale da 3 a 5 anni, per le seguenti infrazioni:

1) abbattimento durante la battuta di caccia al cinghiale di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie cervo, daino, capriolo, muflone o altre specie nei cui confronti l'abbattimento non è consentito in quanto si svolge la battuta al cinghiale. La stessa sanzione si applica se i soggetti di cui sopra sono rinvenuti nel locale della squadra adibito a macello o nella casa di caccia della squadra stessa.

D) Cancellazione della squadra dall'A.T.C. e del singolo cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le seguenti infrazioni:

- 1) abbattimento durante la battuta di caccia al cinghiale di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta;
- 2) utilizzo organizzato dalla squadra di esche, bocconi avvelenati e altre sostanze nei confronti di cinghiali e predatori;
- 3) utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda durante la battuta di caccia al cinghiale.

In caso di recidiva a quanto previsto dai punti A), B), C) e D) si applica il provvedimento più grave.

I provvedimenti a carico delle squadre di cui alle lettere A), B), C) e D) si applicano sempre, fatto salvo il caso in cui il responsabile della battuta abbia informato l'A.T.C. e la Polizia Provinciale o altri organi di Polizia di quanto accaduto.

In caso di infrazione compiute in forma singola o collettiva durante l'esercizio di caccia nelle altre forme consentite, compresa l'attività venatoria al cinghiale nelle aree non vocate, ai trasgressori si applicano i seguenti provvedimenti:

- 1) Sospensione fino a due anni:
infrazione alla Legge 157/92, art.30 lett. a), d), f), h), i)
- 2) Cancellazione:
infrazione alla Legge 157/92, art.30 lett. b), c), e), g)
- 3) Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o con scatto provocato dalla preda: infrazione alla L.R.n.3/94 e succ. modifiche.

Art. 16

(Applicazione sanzioni)

Le sanzioni previste del presente regolamento sono comminate dall'A.T.C..

Art.17

(Raccomandazioni per la sicurezza)

- 1) Prima e durante la battuta di caccia al cinghiale è inopportuno, in quanto elemento che causa pericolosità, l'abuso di bevande alcoliche, l'uso di farmaci o altre sostanze che possano condizionare ed alterare le capacità sensoriali del cacciatore.
- 2) La disposizione delle poste deve seguire una linea continua e regolare ai fini della sicurezza. Le poste non devono essere collocate in maniera da formare un angolo, a meno di particolari conformazioni del terreno tali da creare un effettivo ostacolo nel tiro tra una posta e l'altra. Nella disposizione delle poste è opportuno che il responsabile della battuta debba sincerarsi che tutti i cacciatori si trovino in luoghi dove la radio in propria dotazione sia efficacemente in collegamento con tutte le altre radio.

- 3) Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnata nemmeno momentaneamente e neppure in caso di ferimento del cinghiale, fino ad effettiva conclusione della battuta. In caso di estrema necessità il cacciatore deve darne avviso tramite la radio in propria dotazione al responsabile della battuta, il quale avrà così la possibilità di disporre l'interruzione della battuta stessa.
- 4) Il campo di tiro di ciascun cacciatore alla posta deve essere quello indicato dal responsabile della battuta prima della battuta stessa. In nessun caso il tiro deve superare l'ampiezza di 90° sia anteriormente che posteriormente al cacciatore.
- 5) Qualora il cinghiale superi la linea delle poste, il cacciatore che intende sparare nel campo di tiro posteriore non deve tenere l'arma imbracciata puntata contro il bersaglio, ma deve abbassarla tenendo la canna rivolta verso terra e inquadrare il selvatico con il mirino solo quando questo è ormai concretamente entrato nel campo di tiro posteriore.
- 6) Durante i trasferimenti da e per le poste l'arma deve essere scarica ed in custodia.
- 7) Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare indumenti ad alta visibilità. In assenza di indumenti ad alta visibilità non potrà partecipare alla braccata.